

Violazione del giusto processo e dei diritti di difesa: il caso Drassich di nuovo a Strasburgo

di *Stefania Carrer*

Sommario: 1. Premessa. - 2. I fatti. - 2.1. Il primo ricorso alla Corte EDU. - 2.2. L'esecuzione della Sentenza CEDU. - 2.3. Il secondo ricorso alla Corte EDU. - 3. Il nuovo giudizio dinnanzi alla Corte EDU. - 4. Conclusioni.

1. Premessa

Con sentenza del 22 febbraio 2018 la Prima Sezione della Corte EDU si è pronunciata sul secondo ricorso presentato a Strasburgo dal sig. Mauro Drassich, dopo che, ad esito del primo (ricorso n. 25575/2004) l'Italia era stata condannata per violazione dei diritti di difesa ai sensi dell'articolo 6 §§ 1 e 3 a) e b) della Convenzione (*Drassich c. Italia*, sentenza dell'11 dicembre 2007).

2. I fatti

Il ricorrente, Magistrato italiano presso il tribunale di Pordenone e direttore della sezione fallimentare, con provvedimento del 20 gennaio 1995 veniva rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Venezia per i reati di corruzione *ex art. 319 c.p.*, falso e abuso d'ufficio.

Egli era accusato di avere nominato personalmente i curatori e i commissari giudiziari in centottanta procedure fallimentari, falsificando i decreti di nomina che, secondo la legge, devono obbligatoriamente essere adottati collegialmente. Il ricorrente era inoltre imputato di avere calcolato le retribuzioni dovute ai professionisti (curatori, i periti e i consulenti commerciali) secondo gli importi massimi fissati dalla legge, percependo in cambio dei vantaggi patrimoniali da parte di alcuni di essi.

Condannato in primo grado dal Tribunale di Venezia ad una pena globale di tre anni di reclusione, nel 2002 la Corte d'Appello di Venezia confermava la condanna ed aumentava la pena a tre anni ed otto mesi di carcere.

Drassich proponeva ricorso in cassazione, adducendo tra i motivi l'intervenuta prescrizione del reato di corruzione, in considerazione delle circostanze attenuanti di cui aveva beneficiato. Con sentenza del 4 gennaio

2004, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, mutando *ex officio* la qualificazione giuridica del fatto. La Corte infatti riqualificava il reato di corruzione in ex art. 319 c.p. in “corruzione in atti giudiziari” ex art. 319 *ter* c.p., fattispecie caratterizzata dalla presenza del dolo specifico di favorire o nuocere una delle parti del processo e punita più severamente dall’ordinamento.

2.1. Il primo ricorso alla Corte EDU

A seguito della sentenza di cassazione, il ricorrente si rivolgeva alla Corte EDU, lamentando la violazione dell’art.6 §§ 1 e 3 a) e b) sull’equo processo, per non essere stato informato in maniera dettagliata della natura e della causa dell’accusa a lui rivolta per non aver potuto disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la propria difesa.

Nel corso di tale procedimento la Corte europea, ragionando in particolare sull’estensione dei diritti riconosciuti agli imputati dal par. 3 a) e b) dell’art. 6 della Convenzione affermava che, se i giudici di merito dispongono della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l’opportunità di esercitare i loro diritti di difesa sul punto in maniera concreta ed effettiva. Essi devono cioè essere informati in tempo utile non solo del motivo dell’accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l’accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti.¹

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo rilevavano che il ricorrente era stato condannato per un reato, la corruzione in atti giudiziari, che non era menzionato nel suo rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessuna fase del procedimento. La riqualificazione in questione aveva avuto luogo solo al momento della deliberazione della corte di cassazione e non era stata evocata da alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento.

La Corte riteneva pertanto che il ricorrente non fosse stato avvertito della possibilità di una riqualificazione dell’accusa formulata nei suoi confronti e che egli non avesse avuto l’occasione di discutere in contraddittorio la nuova accusa, la cui formulazione non era del resto ragionevolmente prevedibile². Condannava quindi lo Stato Italiano per violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 a) e b) della Convenzione e indicava quale mezzo appropriato per porre rimedio alla violazione lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento, su richiesta dell’interessato.

¹ *Drassich c. Italia*, ricorso n.25575/2004, sentenza dell’11 Dicembre 2007, par. 34

² *Drassich c. Italia*, ricorso n.25575/2004, sentenza dell’11 Dicembre 2007, par. 35 ss.

2.2. L'esecuzione della sentenza CEDU

A seguito della sentenza della CEDU, Drassich agiva avanti alla Corte d'Appello di Venezia al fine di ottenere una dichiarazione di non esecutività della sua condanna ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in relazione all'accusa di corruzione. La Corte d'Appello veneziana trasmetteva il fascicolo alla Corte di Cassazione, ritenendo che essa dovesse essere nuovamente adita affinché fosse deciso in che modo conformarsi alla giurisprudenza della Corte europea.

Con sentenza del 12 novembre 2008 la Corte di Cassazione decideva che nel caso di specie non fosse necessario riaprire il processo nel merito e riteneva sufficiente correggere l'errore procedurale concedendo all'imputato la possibilità di interloquire sulla riqualificazione giuridica dei fatti. I giudici di legittimità sostenevano infatti che ai vizi riscontrati dalla Corte EDU si potesse porre rimedio per analogia con lo strumento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p.. Di conseguenza, veniva revocata la parte di *res judicata* formatasi a seguito della violazione dei diritti di difesa, ossia "limitatamente al punto della diversa qualificazione giuridica data al fatto corruttivo rispetto a quella enunciata nell'imputazione e poi ritenuta dai giudici di merito"³, sulla quale veniva condotta una nuova trattazione in cassazione.

Il ricorrente presentava due memorie difensive, chiedendo la cassazione senza rinvio della sentenza di condanna del 2002, per intervenuta prescrizione del reato. La Cassazione con sentenza n. 36323 del 25 maggio 2009, rigettava il ricorso procedeva nuovamente a qualificare il fatto come corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter. La corte di legittimità osservava che la possibilità in ordine a tale riqualificazione era stata chiaramente indicata al ricorrente nella sentenza del 12 novembre 2008, che all'imputato non era permesso partecipare personalmente al procedimento in cassazione, ma che la convocazione del difensore all'udienza di discussione aveva permesso di soddisfare il suo diritto di difesa e di esercitarlo nei tempi necessari in conformità al giudicato della Corte EDU.

2.3. Il secondo ricorso alla Corte EDU

Nel 2011 Drassich proponeva giudizio di revisione nei confronti della sentenza di condanna della Corte d'Appello del 2002 ai sensi dell'art. 630 del c.p.p., come riformato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011. Tale pronuncia aveva infatti introdotto la possibilità di ottenere la revisione della condanna per ottenere la riapertura del processo ove fosse necessario, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU.

³ Cassazione Penale, Quarta Sezione, sentenza n. 45807 del 12 novembre 2008.

Con sentenza del 2012, la Corte d'Appello di Trento dichiarava la domanda inammissibile, sostenendo che la procedura ex art. 625 bis c.p.p. messa in atto dalla Corte di Cassazione aveva soddisfatto le esigenze di rispetto del contraddittorio e le garanzie di difesa dell'imputato in conformità con il giudicato della Corte EDU nel caso Drassich c. Italia. Con sentenza del 2013⁴, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, affermando che le censure del ricorrente nei confronti della procedura ex 625 bis c.p.p. non erano state sollevate in cassazione a seguito della revoca parziale dell'esecutività della sentenza di condanna. Drassich proponeva quindi nuovo ricorso alla Corte EDU.

3. Il nuovo giudizio dinnanzi alla Corte EDU

Con ricorso n. 65173/09 il ricorrente lamentava alla Corte di Strasburgo la reiterata violazione del diritto al giusto processo da parte dello Stato Italiano ed in particolare la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 a) e b) della Convenzione per non essere stato informato in tempo utile delle nuove accuse e non aver potuto così esercitare una difesa effettiva. Contestava di essere nuovamente vittima di una modifica dei fatti *in pejus* operata dai giudici di cassazione, essendo stato privato della possibilità di difendersi davanti ad una giurisdizione di merito e non avendo potuto partecipare personalmente al processo.

La sua censura non riguardava tanto il fatto di non essere stato informato della possibile riqualificazione giuridica della fattispecie, quanto le condizioni in cui tale riqualificazione era avvenuta e l'assenza dei tempi e dei mezzi necessari a predisporre un'adeguata difesa. Egli infatti aveva chiesto invano alla Cassazione un termine ulteriore per preparare la difesa, nonché di essere ammesso a partecipare personalmente al processo, anche in vista del fatto che la procedura incardinata (il ricorso per analogia all'art. 625 bis c.p.p.) era senz'altro da considerarsi atipica ed unica.

Secondo il ricorrente, la riqualificazione giuridica dei fatti aveva comportato un nuovo apprezzamento degli stessi. Di conseguenza la riapertura del dibattimento sarebbe stata l'unica soluzione rispettosa del proprio diritto di difesa, nella misura in cui gli fosse stato permesso presentare nuovi mezzi di prova.

4. Conclusioni

Nell'esaminare le doglianze del ricorrente, i giudici di Strasburgo hanno ribadito che l'articolo 6 § 3 a) riconosce all'accusato il diritto ad essere

⁴ Cassazione Penale, Seconda Sezione, sent. n. 37413/13, pubblicata il 12 settembre 2013.

informato non solo sulla “causa” dell’accusa, ossia dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica data a tali fatti, e questo in maniera dettagliata. Tali garanzie devono infatti considerarsi nell’ambito del più vasto diritto ad un equo processo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione ed in modo precipuo nel processo penale, ove un’informazione precisa e completa sulla natura dell’imputazione permette all’accusato di predisporre una difesa adeguata.

La Corte ha dovuto quindi valutare se il procedimento penale subito da Drassich dopo la pronuncia *Drassich c. Italia* del 2004 fosse conforma agli standard della Convenzione e se il ricorrente fosse stato adeguatamente informato della causa e della natura dell’accusa sollevata contro di lui.

A tale proposito la Corte ha constatato che la Cassazione, ad esito del processo di Strasburgo, aveva deciso di revocare il giudicato della sentenza di condanna relativamente alla parte inerente la riqualificazione giuridica dei fatti, al fine di riaprire il contraddittorio sul punto in cassazione. La possibilità di procedere alla riqualificazione giuridica della fattispecie era stata chiaramente prospettata al ricorrente con sentenza della Cassazione del 2009, seppure in assenza di una notificazione formale del capo di accusa, peraltro non richiesta dall’art. 6 § 3 a) della Convenzione.

Quanto all’esercizio del diritto di difesa, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva avuto la possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa nei cinque mesi successivi alla revocazione parziale della condanna, che egli aveva depositato due memorie scritte e che il suo difensore era stato presente all’udienza di discussione. I giudici hanno rilevato inoltre che il ricorrente non ha dimostrato che la Corte avesse deciso sulla base di elementi di fatto o di diritto mai sottoposti al contraddittorio e che egli non aveva mai contestato la violazione del contraddittorio avanti alle giurisdizioni di merito, né tantomeno chiesto la riapertura dell’istruttoria. Al contrario, egli aveva richiesto la cassazione senza rinvio della sentenza di condanna in ragione della prescrizione dei fatti di reato.

Quanto alla mancata comparizione personale dell’imputato nel procedimento di cassazione, la Corte EDU osserva che, sebbene il diritto di partecipazione possa considerarsi di importanza capitale nell’interesse di un processo penale equo, l’applicazione dell’art. 6 § 1 deve avere riguardo al tipo peculiare di procedimento. Nel caso di specie di un procedimento di cassazione, ove si compie uno scrutinio solo in diritto e non in fatto, le esigenze dettate dall’art. 6 CEDU possono dirsi soddisfatte anche se all’imputato non è concessa la comparizione personale in udienza.

Per questi motivi la Corte ha ritenuto che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.